

**Polizza di Assicurazione della  
Tutela Legale del  
Comune di Partinico**

CONTRAENTE: Comune di Partinico

CODICE FISCALE: 00601920820

DOMICILIO: Piazza Umberto I°n.1 – Partinico (PA)

DURATA 24 MESI DALLE ORE 24 DEL \_\_\_\_\_ ALLE ORE 24 DEL \_\_\_\_\_

PRIMA SCADENZA \_\_\_\_\_

FRAZIONAMENTO ANNUALE

RISCHIO ASSICURATO – Tutela giudiziaria

ASSICURATO/I – il Sindaco, i componenti della Giunta e del Consiglio, il Segretario Generale, i Dirigenti e Funzionari con incarichi dirigenziali ed i dipendenti delle aree contrattuali B, C e D.

CAPITALI ASSICURATI

€ 20.000,00 per evento e € 140.000,00 per anno assicurativo.

PREMIO A BASE D'ASTA - € 15.000,00

## DEFINIZIONI

<b>Contraente:</b>	il Comune di Partinico
<b>Ente:</b>	il Comune di Partinico
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e pertanto: <ul style="list-style-type: none"><li>• l'Ente;</li><li>• i membri del Consiglio Comunale;</li><li>• i dipendenti tutti dell'Ente.</li></ul>
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di Assicurazione.
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'Assicurazione.
<b>Società:</b>	La Compagnia di Assicurazioni
<b>Broker:</b>	la Sapri Broker srl
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società per il tramite del Broker.
<b>Caso Assicurativo:</b>	il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia e/o il contenzioso e/o il giudizio penale – per il quale è prevista l'Assicurazione.
<b>Tutela Legale:</b>	l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 – art 163/4 – art. 173/4 e correlati.
<b>Unico caso assicurativo:</b>	il Caso Assicurativo che coinvolge più Assicurati.

---

## CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE

### **Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione e massimale assicurato**

1. La Società, alle condizioni della presente polizza, nei limiti del massimale convenuto di € 20.000,00 per singolo evento ed € 140.000,00 per anno assicurativo qualunque sia il numero degli eventi e gli Assicurati coinvolti, , assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
2. Tali oneri sono:
  - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
  - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 12 comma 4;
  - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 12 comma 5;
  - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
  - le spese di giustizia;
  - Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (Legge 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima
3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 10 comma 3.

### **Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione**

1. L'Assicurato è tenuto a :
  - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
  - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. La Società non si assume il pagamento di :
  - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
  - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

### **Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni – Buona Fede**

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.  
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente Polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un aggravamento del rischio, può richiedere al Contraente una maggiorazione del premio.

#### **Art. 4 - Altre assicurazioni**

Si dà atto che possono sussistere altre Polizze per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente Polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente Polizza.

Per quanto coperto da Assicurazione sia dalla presente Polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'Art. 1910 Codice Civile.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 Codice Civile

#### **Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto**

Salvo la limitazione prevista dall'art. 9 comma 2 della Polizza, il rischio assicurativo è coperto per 24 mesi dalle ore 24 del            alle ore 24 del           . è tuttavia facoltà del Contraente rinunciare al rinnovo del contratto alla scadenza annuale.

#### **Art. 6 – Disdetta e recesso**

1. Il Contratto si annullerà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
2. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° (sessantesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata; in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto

#### **Art. 7 - Pagamento del premio**

Ferma la validità della garanzia dalla data di effetto del contratto, è facoltà del Contraente di corrispondere la prima rata di premio entro 45 giorni dal perfezionamento della polizza. Per le rate successive è consentito un termine di comporto per il pagamento del premio di 60 gg. dalla data di scadenza annuale della polizza.

#### **Art. 8 - Diminuzione del rischio**

In caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 9 - Insorgenza del caso assicurativo**

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
  - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
  - per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :
  - durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;

- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.
3. la garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell' Art. 10 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale" entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
  4. La garanzia non ha vigore nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
  5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
    - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
    - indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

### **Art. 10 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale**

1. A parziale deroga dell' art. 1913 del Codice Civile, l'Assicurato deve denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo entro 30 giorni lavorativi da quando ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Società, per il tramite del Broker, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.
6. A parziale deroga dell' art. 1 punto 3 e dell'art. 10 punto 3 delle condizioni di Assicurazione, l'Assicurato, in fase di trattazione stragiudiziale, ha facoltà di conferire mandato ad un legale iscritto presso l'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente. Nel caso in cui l'eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi presso un organo giudiziario avente sede fuori dal distretto cui è assegnato il legale incaricato, la Società corrisponderà le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.

### **Art. 11 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa.**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

### **Art. 12 - Gestione del caso assicurativo**

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 10.

3. La garanzia assicurativa è prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile, sia penale sia per la responsabilità amministrativa, se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.
6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.  
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.  
La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

#### **Art. 13 - Recupero di somme**

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

#### **Art. 14 - Estensione territoriale**

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
2. Per le vertenze di tipo contrattuale e per la responsabilità amministrativa, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

#### **Art. 15 - Oneri fiscali**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 16 – Foro competente**

Foro competente è quello della sede legale del Contraente.

#### **Art. 17 – Rinvio alle norme di Legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art 18 – Clausola di gestione**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto – incluso proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni - alla SAPRI BROKER srl con sede legale in Roma, Via Paolo II,3 di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal predetto Broker per tutta la durata contrattuale .

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, regolazioni consuntive a fine annualità, eventuali appendici e/o proroghe e/o riforme e/o sostituzioni, questo verrà effettuato dal Broker che provvederà al versamento alla Società.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art.1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione:

- ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente alla Società, si intenderà come fatta dal Contraente;
- ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società, purché non comporti variazioni nelle condizioni di polizza;
- ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente.

#### **Art. 19 – Prestazioni garantite**

Le garanzie previste all'art. 1 – Oggetto dell'assicurazione vengono prestate all'Ente per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano l'Ente stesso e quindi il Sindaco, i componenti della Giunta e del Consiglio, il Segretario Generale, i Dirigenti e Funzionari con incarichi dirigenziali ed i dipendenti delle aree contrattuali B, C e D. per fatti che siano connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni come di seguito precisato.

Le garanzie valgono per:

##### **1) Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni relative a :**

- fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio;
- fatti relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente;

**2) Difesa Penale per delitti dolosi** ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio.

La garanzia è subordinata ad una delle seguenti ipotesi:

- assoluzione con sentenza passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. E' esclusa inoltre, la definizione del procedimento con l'applicazione della pena, su richiesta delle parti (così detto patteggiamento).
- derubricazione a reato colposo;
- archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri ( spese legali e/o peritali ) eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La presente prestazione opera in deroga all'articolo 23, lettera n).

**3) Recupero danni a persone e/o a cose** (sia in fase stragiudiziale che giudiziale) subiti per fatti illeciti di terzi ( intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l'Ente ) nello svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali (compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell'Ente o di proprietà privata sempreché connessi all'espletamento di servizi autorizzati dall'Ente ).

La presente garanzia opera, laddove, l'Assicurato sia l'Ente, limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale.

##### **4) Spese di resistenza per azioni di responsabilità avanti il giudice ordinario o al T.A.R.**

L'intervento della Società è condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una garanzia di responsabilità civile extracontrattuale o patrimoniale per l'Ente.

La presente garanzia opera esclusivamente nel caso in cui venga prestata assistenza legale dall'Assicuratore per la responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 del codice civile e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla stessa ed in parziale deroga all'Articolo 23 "Esclusioni" e limitatamente alla materia amministrativa.

#### **5) Chiamata in causa Assicuratore**

L'intervento della Società è previsto limitatamente alla chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile, nel caso di inattività della stessa; non opera in caso di rifiuto di copertura di quest'ultima.

#### **6) Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni per:**

- le contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Ente assicurato abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
- le violazioni alla normativa sulla Privacy, a condizione che il Titolare del trattamento dei dati abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi della normativa vigente.

**7) Proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi,** le sanzioni amministrative, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti alle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

#### **8) Insorgenza del caso assicurativo relativa ai punti 6) e 7)**

A parziale deroga dell'Art. 9 - Insorgenza del caso assicurativo, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dai precedenti punti 6) e 7), per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate alla presente polizza, o loro dimissioni dall'Ente.

**7) Arbitrato o azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici,** pubbliche e private, per controversie relative a coperture assicurative per infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall'Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata per far valere il diritto all'indennizzo e o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi.

#### **Art-20 Retroattività**

In deroga all'art 9 – Insorgenza del caso assicurativo - punto 2, le prestazioni di cui all'art. 19 punti 1 – 2 e successivi articoli 21 e 22 –sono operanti per i fatti posti in essere nei due anni antecedenti alla data di decorrenza del contratto. Quanto sopra solo con il presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza.



### **Art. 21 Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto.**

Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto purché gli Assicurati siano prosciolti nel merito con sentenza definitiva. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità, la Società provvederà all' anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati, mediante sentenza definitiva nei confronti degli Assicurati elementi di responsabilità per dolo o colpa, la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali o peritali) eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio..

La presente condizione aggiuntiva opera a parziale deroga dell' articolo 23 - Esclusioni, punto "b".

### **Art. 22 - Spese di resistenza per azioni di responsabilità avanti il giudice ordinario o al TAR**

L'intervento della Società è sempre operante. Nel caso in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art 1917 , comma 3, del Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella eventuale polizza di Responsabilità Civile o patrimoniale stipulata dal Contraente e prestata dalla Compagnia, la presente polizza opererà ad integrazione ed in eccedenza di ciò che è dovuto con la stessa.

Nel caso di inoperatività della predetta copertura per qualsiasi motivo, la presente garanzia opererà a primo rischio.

### **Art. 23 – Esclusioni**

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni;
- b) l'ambito fiscale ed amministrativo;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche;
- l) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- m) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.
- n) per fatti dolosi delle persone assicurate.

**Art. 24 – Calcolo del premio**

Il Premio viene calcolato sulla base del numero di abitanti del Comune di Partinico che è pari a 31.000 (anno 2008) e viene calcolato in base ad un premio lordo di € \_\_\_\_\_ per abitante.

Il premio annuo di rinnovo verrà aggiornato di anno in anno in base al numero degli abitanti del Comune come risultante dagli atti ufficiali del Comune stesso. Non è previsto alcun rimborso di premio in caso di minor numero di abitanti a consuntivo.